



*Erg Raffinerie Mediterranee S.p.A.*

*Raffineria Isab Impianti Nord*

*Domanda di autorizzazione integrata ambientale*


*ALLEGATO A19*

*ALLEGATO A19\_10: CONTRATTO DI FORNITURA IAS*



**A.S.I.**

Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa



## **CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE**

Fra

**I.A.S. S.p.A.**

**E**

**AGIP PETROLI S.p.A.**

## CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

### TRA

La INDUSTRIA, ACQUA SIRACUSANA S.P.A. (di seguito: I.A.S.), con sede legale in Siracusa Viale Scala Greca, n° 302, partita I.V.A. 0065620897, in persona del legale rappresentante On.le Santilippo Salvatore quale GESTORE dell'impianto di depurazione posto al servizio dell' Area di Sviluppo Industriale di Siracusa.

### E

e la AGIP PETROLI S.p.A., con sede legale in Roma Via Laurentina 144, in persona dell' Ing. Modestino Colarusso, titolare degli scarichi diretti nella fognatura consortile e/o all'Impianto Biologico Consortile di Priolo ( di seguito: I.B.C.) denominato/i P<sup>2</sup> e P<sup>2</sup>bis, quale UTENTE dei servizi di fognatura e depurazione di cui al " Regolamento dei servizi di depurazione, fognatura e scarico a mare dei reflui civili ed industriali" ( di seguito Regolamento ) emesso dal Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Siracusa (di seguito, Consorzio A.S.I.) ed allegato alla delibera del Comitato Direttivo del 13 luglio 1999, n. 76.

### PREMESSO

- che al Consorzio A.S.I. sono state trasferite in via definitiva, ai sensi e per gli effetti del Decreto n. 729 del 4 marzo 1999 del Ministero dei Lavori pubblici Direzione Generale e dei Servizi Speciali, le opere pubbliche relative al convogliamento reflui ed all' I.B.C.
- che il Consorzio A.S.I. ha prodotto l' istanza di autorizzazione allo scarico dell' I.B.C. ai sensi dell' art. 40 della Legge regionale n. 27 /86 a seguito della quale è stato emanato il D.A. n. 225/7 del 7 maggio 1998 dell' Assessorato Regionale del Territorio e dell' Ambiente (di seguito ARTA) nel quale il suddetto scarico viene autorizzato, con prescrizioni, in via definitiva;
- che tale D.A. n. 225/7 del 7 maggio 1998 dell' ARTA, con particolare riferimento ai punti B), C), ed O) affida al GESTORE alcuni primari e precipui ruoli di

\* CONTESTATO CON ENICHEM




indirizzo e controllo tra i quali: la definizione ed il controllo dei limiti di accettabilità fissati sul mix in ingresso all'I.B.C., sulla base della sua valutazione tecnologica, la definizione dei limiti di accettabilità di ogni singola immissione nel collettore consortile e/o dirette in impianto, la ".....verifica della congruità tra le caratteristiche quali - quantitative dei reflui delle singole immissioni e le caratteristiche richieste al refluo in ingresso all'impianto, affinché possa essere garantito allo scarico finale il rispetto della tab. A della legge n.319/76";

che in data 13 giugno 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 152 in materia di scarichi e tutela delle acque;

- che secondo il d. lgs. n. 152 ex art. 45, comma 2, in caso di Consorzio, i singoli scarichi utenti del servizio di depurazione sono considerati come componenti dell'unico scarico terminale, in questo caso, di titolarità del Consorzio A.S.I. per quanto sopra esposto;
- che il consorzio A.S.I. è assimilabile, con riferimento alle sue finalità, a quanto indicato dal d. lgs. n. 152 all'art. 45, comma 2, e cioè alla situazione in cui "tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque reflue provenienti dalle attività dei consorziati.....";
- che il Consorzio A.S.I. ha affidato la gestione del servizio di depurazione e fognatura dei reflui industriali e civili del comprensorio alla I.A.S. S.p.A. a fronte di patti e ed accordi sanciti in apposita convenzione sottoscritta tra il Consorzio A.S.I. e la I.A.S. con atto del 04/11/ 1999, secondo quanto previsto all'art. 4 del Regolamento;
- che la particolare responsabilità gestionale e tecnica demandata all'I.A.S. quale soggetto GESTORE dell'I.B.C., posto al servizio degli scarichi che si immettono nella fognatura consortile, esige che il medesimo soggetto possa imporre agli utenti tutte le prescrizioni necessarie perché sia dallo stesso garantita la conformità dello scarico terminale alle prescrizioni del cit. decreto legislativo;



- che tale posizione di garanzia del medesimo soggetto è ribadita dalla codificazione di uno specifico regime di responsabilità penale, posto a carico del GESTORE dell'impianto di depurazione, punibile per dolo o per grave negligenza, ai sensi dell'art. 59, comma 6, d. lgs. n. 152/99, nel caso di scarico di acque reflue industriali o di immissione occasionale con superamento dei valori limite fissati nella tabella 3 dell'allegato 5, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5, ovvero dei limiti più restrittivi fissati dalla regione;
- che, in specie, l'art. 62, comma 11 del cit. d. lgs. n. 152/99, contempla un divieto di aumento, anche temporaneo, di inquinamento, rispetto alla situazione previgente, la cui violazione è sanzionata dall'art. 59, comma 2;
- che, peraltro, tale regime non esclude la responsabilità penale, anche per colpa, degli UTENTI, titolari dei c. d. scarichi parziali, i quali, abbiano determinato o concorso a determinare il superamento dei limiti di emissione nello scarico terminale dell' I.B.C. , secondo quanto previsto dal cit. art. 45, comma 2, del d. lgs. n. 152/99 a carico dei singoli consorziati,
- che i principi sopra esposti in ordine alle responsabilità degli UTENTI dell'I.B.C. non possono non valere - sempre che ricorra il dolo o la colpa - anche nell' ipotesi in cui il superamento dei limiti, riconducibile ai medesimi utenti, costituisca illecito amministrativo, nonché nelle ipotesi di responsabilità civile per danno ambientale, agli stessi imputabile;
- che il GESTORE ha facoltà di chiedere modifiche o integrazioni al presente contratto, in relazione alle specifiche disposizioni sul regime transitorio regolante il passaggio dalla previgente legge 13 maggio 1976, n. 319 (c.d. legge Merli) alla normativa sopravvenuta (d. lgs. n. 152/99),
- che, alla stregua delle indicate premesse, le clausole contrattuali che seguono sono destinate ad assegnare al soggetto gestore dell'impianto e, in determinati casi, al Presidente del Consorzio A.S.I. poteri preventivi e cautelativi, diretti a prevenire e/o eliminare tempestivamente gli effetti negativi di violazioni delle prescrizioni tecniche dettate dal medesimo GESTORE, al fine di mantenere

costantemente lo scarico consortile nell'osservanza di tutte le prescrizioni di legge;

- che, secondo quanto sancito agli art. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento occorre procedere alla stipula dei contratti di utenza che avranno valenza di tipo prescrittivo ai fini operativi e gestionali, compresi gli effetti di natura civilistica e quelli correlati con l'applicazione delle vigenti normative in materia ambientale secondo quanto sopra esposto;

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI STIPULA E SI CONVIENE**

**Articolo 1**

**(Validità delle premesse)**

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

**Articolo 2**

**(Oggetto del contratto)**

1. Il presente contratto ha per oggetto la regolamentazione dei rapporti inerenti ai servizi di fognatura e depurazione offerti dal GESTORE all'UTENTE.

**Articolo 3**

**(Durata e rinnovo del contratto):**

1. Il presente contratto ha durata annuale.
2. Le procedure di rinnovo contrattuale sono quelle previste all' art.12, commi 1e 2, del Regolamento.
3. In difetto di disdetta da comunicare almeno 60 giorni prima della scadenza, il contratto si intende automaticamente rinnovato per la stessa durata qualora non vengano modificate le condizioni relative al contratto in scadenza, salvo nei casi in cui, prima della scadenza, sia intervenuta la sospensione, il diniego o la revoca dell'autorizzazione.



4. Secondo quanto previsto all'art. 7 comma 7 del Regolamento, nei termini e nei modi in esso previsti, qualunque variazione significativa delle caratteristiche dell'utenza comporterà la necessità di rivedere i termini contrattuali e i regimi autorizzativi.

#### Articolo 4

##### (Obblighi del Gestore)

1. Il GESTORE è tenuto a fornire all'UTENTE i servizi di fognatura e depurazione, secondo quanto previsto nel Regolamento e nel presente contratto.
2. I rapporti a valenza tecnico-operativa tra GESTORE ed UTENTE vengono regolamentati da apposite procedure (di seguito: procedure operative) riportate in apposito allegato al presente contratto che ne costituisce parte integrante.

#### Articolo 5

##### (Obblighi dell'Utente)

1. L'UTENTE è tenuto a rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite dal provvedimento di autorizzazione allo scarico, rilasciato dal Presidente dell'A.S.I. nonché le prescrizioni del Regolamento, e quanto sancito dalle leggi vigenti in materia.

2. L'UTENTE è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni e le procedure operative definite dal GESTORE.

In particolare i reflui inviati dall'UTENTE devono possedere le caratteristiche qualitative riportate nella scheda allegata al presente contratto, che ne costituisce parte integrante.

#### Articolo 6

##### (Rapporti tecnico-operativi tra Ente gestore e utente)

1. Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento, vengono nominati ed indicati nelle procedure operative i rappresentanti delle parti, cui è demandata la gestione dei



rapporti tecnico-operativi tra il GESTORE e l'UTENTE nel normale orario di lavoro, nelle ore notturne e festive. Le procedure possono prevedere vari livelli di interlocuzione in funzione delle esigenze del GESTORE.

2. Sia l'UTENTE che il GESTORE sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione dei nominativi dei propri rappresentanti in funzione di quanto sopra esposto.

3. I rappresentanti delle parti, così individuati, fatte salve eventuali deleghe, comunicate per iscritto all'altra parte, in casi di impedimento di quelli individuati ai sensi del comma 1, devono rendersi reperibili nei tempi e nei modi previsti nelle allegate procedure.

#### Articolo 7

##### (Canone)

1. L'importo di canone, dovuto per i servizi di cui al presente contratto, viene stabilito in accordo con quanto sancito all'art. 30 del Regolamento.

2. La I.A.S. emetterà fattura mensile sulla base delle reali caratteristiche quali-quantitative dell'utenza misurate, sui parametri a valenza amministrativa, con le modalità fissate nel Manuale operativo facente parte integrante del Regolamento.

3. Il pagamento del canone deve avvenire entro 20 giorni dalla data di emissione della fattura I.A.S.

4. Il mancato pagamento del canone, alla scadenza prevista dal comma 3 determina la risoluzione, ipso iure, del contratto, nel momento in cui il GESTORE dichiara di volersene avvalere con lettera raccomandata inviata all'UTENTE.

5. Qualunque contestazione a valenza amministrativa relativa ai contenuti della fattura mensile dovrà essere trasmessa per iscritto dall'UTENTE alla I.A.S. ed esaminata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa.

6. Anche nel caso di una contestazione già formalizzata, qualora non venga risolta entro il periodo di 30 giorni sopra indicato, l'UTENTE dovrà procedere al pagamento della fattura.

7. Eventuali rimborsi verranno accreditati o addebitati all'UTENTE entro i trenta giorni successivi alla contestazione, con apposita nota di variazione.



8. All' UTENTE , verranno quantificate con apposita nota di variazione, le somme fatturate in eccesso o in difetto per error di fatturazione di cui la I.A.S. prendesse autonomamente atto. Tale nota di variazione verrà emessa entro 30 giorni dalla presa d'atto.

9. Allo scopo di garantire il mantenimento in marcia dell'I.B.C. al minimo tecnico l' UTENTE dovrà impegnarsi al pagamento, su base annua, di una quota minima di utenza pari al 40% dei valori medi riportati nella tabella autorizzativa per i parametri a valenza amministrativa

10. Qualora applicabile, l'impegno minimo di utenza, così definito, verrà fatturato come conguaglio in fase di consuntivo annuale.

### **Articolo 8**

#### **(Procedure relative alle discordanze temporanee e/o di emergenza)**

1. Per discordanze temporanee e/o di emergenza si intendono le variazioni ai limiti di accettabilità fissati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, di tutti o parte dei singoli parametri, nei reflui inviati dall'UTENTE.

2. In caso di discordanze temporanee e/o di emergenza, l'UTENTE è tenuto:

a) ad avvisare, anche telefonicamente, l'I.A.S. nella persona indicata ai sensi dell'art. 6 del presente contratto, con il massimo di anticipo possibile;

b) ad inoltrare richiesta scritta, anche a mezzo fax, di assenso allo scarico in discordanza temporanea e/o di emergenza alla I.A.S., secondo quanto previsto nelle procedure operative.

### **Articolo 9**

#### **(Deroghe temporanee ai limiti di accettabilità)**

1. Nei casi previsti dall'art. 8 e, secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo, l'I.A.S., in considerazione della compatibilità tecnologica dell'I.B.C., potrà concedere all'UTENTE deroghe temporanee, in senso meno restrittivo, ai limiti di accettabilità fissati nel provvedimento di autorizzazione allo scarico.

2. Per deroghe temporanee si intendono quelle concesse dal GESTORE su richiesta dell'UTENTE, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, relativamente a



variazioni di tutti o parte dei singoli parametri superiori agli ambiti accettati contrattualmente ed autorizzati, quando ritenute compatibili ai sensi del comma 1.

3. Le deroghe temporanee saranno assoggettate a specifiche procedure speciali secondo quanto definito nelle procedure operative allegate al presente contratto.

4. Le deroghe temporanee, se protratte oltre le 24 ore, potranno essere sottoposte a diverso regime tariffario, compresa la possibilità di ricorso a specifica tariffa differenziata anche per i parametri non considerati dalla formula di calcolo della tariffa che determina il canone mensile;

5. Tali deroghe, se protratte e significative per gli assetti di esercizio verranno comunicate al Presidente del Consorzio A.S.I. di Siracusa, in modo che possa esprimere il proprio assenso, anche tacitamente, o il proprio diniego per atto scritto.

6. Qualora le discordanze temporanee o di emergenza non vengano preventivamente concesse, ai sensi del presente articolo, verrà sempre applicata una penalità pecuniaria, da definire volta per volta in funzione dell'entità del superamento, secondo i criteri di carattere generale definiti nelle procedure operative (allegato n. 3 Tariffe e Sanzioni, par. 2. Sanzioni);

7. Il pagamento della penalità pecuniaria non esenta l'UTENTE, dalle proprie responsabilità sancite in premessa, con particolare riferimento ai contenuti dell' art. 45 comma 2 del d. lgs. n. 152/99;

8. A seguito di situazioni non conformi protratte nel tempo l'I.A.S. potrà, inoltre, fare ricorso alle procedure previste ai successivi articoli 10 e 11.

#### Articolo 10

##### (Poteri prescrittivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 8 e 9, in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei reflui inviati dall'UTENTE e, comunque, in tutti i casi in cui, valutata la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione, il GESTORE lo ritenga necessario, in funzione della tutela del corpo ricettore nel quale sversa lo scarico terminale, il medesimo GESTORE potrà ordinare in via d'urgenza all'UTENTE, anche a



mezzo fax, l'interruzione dell'invio dei reflui, per un tempo determinato, prorogabile con comunicazione motivata.

2. Nei casi previsti al comma 1, il GESTORE è tenuto a fornire informazione al Presidente dell'A.S.L., sulle ragioni che hanno giustificato l'adozione in via d'urgenza dell'ordine di interruzione dell'invio dei reflui.

3. Nel caso di eventi programmabili resta fermo quanto stabilito all'Art. 22 del Regolamento.

#### **Articolo 11**

##### **(Inosservanza delle prescrizioni)**

1. Fatte salve le clausole previste dagli artt. 9, 10 e 12 del presente contratto, l'inosservanza, da parte dell'UTENTE, delle altre prescrizioni fissate nel provvedimento di autorizzazione allo scarico e/o di quelle stabilite dal GESTORE, potrà comportare, ad opera del medesimo GESTORE:

- a) la diffida, stabilendo un termine entro il quale l'UTENTE deve eliminare le irregolarità;
- b) la diffida e contestuale sospensione dell'accettazione dei reflui inviati, per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni gestionali dell'impianto di depurazione che possano determinare pericolo per la salute pubblica e l'ambiente;
- c) la richiesta al Presidente dell'A.S.L., di revocare l'autorizzazione dell'UTENTE, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ed in caso di reiterate violazioni che determinino le descritte situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

#### **Articolo 12**

##### **(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)**

1. Fermi restando i poteri previsti dagli artt. 9, comma 2, 10 e 11 del presente contratto, il GESTORE inoltra al Presidente dell'A.S.L. e per conoscenza all'UTENTE



coinvolto richiesta motivata, perché venga disposta la sospensione e/o la revoca dell'autorizzazione allo scarico nei casi di:

- a) scarichi anche temporaneamente non conformi ai limiti di accettabilità qualitativi definiti nel provvedimento di autorizzazione allo scarico, qualora, non concessi e che, ad insindacabile giudizio del GESTORE, siano tali da compromettere il buon funzionamento e/o l'integrità della fognatura consortile, del depuratore e delle opere accessorie di cui all'art. 1 del Regolamento;
- b) immissioni di reflui che, pur avendo le caratteristiche di quelli autorizzati, provengono da insediamenti diversi da quelli previsti nella richiesta di autorizzazione;
- c) immissioni di reflui che, seppure autorizzate, a giudizio motivato del GESTORE, possano recare gravi pregiudizi al regolare funzionamento delle strutture fognarie e depurative a seguito di sopravvenuti ed oggettivamente documentabili fatti tecnici;
- e) disposizioni dell'Autorità competente;
- f) pagamento del canone, effettuato con modalità non conformi a quanto previsto all'art. 7 del presente contratto;
- g) in caso di rifiuto o di condotta preordinata protratta e finalizzata ad evitare ispezioni e controlli. In tal caso il GESTORE può prescrivere in via d'urgenza anche la temporanea interruzione di invio reflui.

#### Articolo 13

##### (Controlli)

1. Il personale I.A.S. incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare, con riferimento alle procedure operative, le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari. L'UTENTE è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi di immissione, di misurazione e di campionamento.



2. Il personale I.A.S., per l'accesso agli stabilimenti, deve essere in possesso di specifico permesso, per persone e mezzi, rinnovabile in funzione delle procedure di stabilimento dell'UTENTE e dovrà rispettare le norme di sicurezza e le prescrizioni vigenti all'interno dello stabilimento stesso.
3. I soggetti incaricati dal GESTORE, debbono procedere a contestare immediatamente le violazioni verbalizzando in contraddittorio con l'UTENTE quanto rilevato, nonché le dichiarazioni del medesimo.
4. Qualora il GESTORE rilevi fatti costituenti illecito amministrativo e/o penale, ai sensi delle normative vigenti, ne dà comunicazione al Presidente dell'A.S.I., perché vengano adottati tutti i provvedimenti di competenza.

#### **Articolo 14**

##### **(Costi dei controlli analitici e verifiche)**

1. I costi relativi ad eventuali controlli analitici e verifiche aggiuntive rispetto a quelli previsti per la definizione del costo di trattamento dello scarico dell'UTENTE verranno di volta in volta definiti dal GESTORE, con documentata valutazione tecnica, ed addebitati all'UTENTE sulla base di specifici accordi.

#### **Articolo 15**

##### **(Penalità economiche)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti e dagli art. 9, comma 6, art. 10, art.11, art. 12 e art. 16 del presente contratto, nei casi di inosservanza dei limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione allo scarico e di disconformità temporanee e/o di emergenza, di cui all'art. 9, il GESTORE potrà applicare, all'UTENTE, le penalità economiche previste dal cit. art. 9, comma 6, anche in assenza di danni all'impianto ed alla rete fognaria.

#### **Articolo 16**

##### **(Danno ambientale e bonifica)**



1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento, restano a carico dell'UTENTE, ove imputabili al medesimo, le somme dovute a titolo di risarcimento del danno ambientale, ivi comprese le spese per l'adempimento degli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di cui all'art. 58, d. lgs. n. 152/99.

2. Nei casi previsti dal comma 1, o' comunque fatta salva l'azione di rivalsa in danno dell'UTENTE per le somme eventualmente anticipate in via d'urgenza dal GESTORE.

#### **Articolo 17**

##### **(Modificabilità delle prescrizioni)**

1. In ragione della capacità di trattamento dell'impianto di depurazione ed in funzione della tutela del corpo ricettore in cui è immesso lo scarico terminale, il GESTORE può imporre all'UTENTE di adottare particolari soluzioni tecniche al fine di migliorare i sistemi di controllo e/o di emergenza sulla tubazione di adduzione reflui, di proprietà del medesimo UTENTE.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, il GESTORE, può richiedere, la modifica delle prescrizioni e delle procedure operative fissate nel presente contratto, dandone comunicazione scritta al Consorzio A.S.I. qualora le modifiche determinino significative variazioni del rapporto di utenza e coinvolgano le responsabilità a carico dello stesso Consorzio A.S.I. secondo quanto indicato in premessa.

3. Ricevuto il consenso scritto del Presidente del Consorzio A.S.I., il GESTORE, provvede a darne comunicazione all'UTENTE, stabilendo un congruo termine per l'adeguamento alle nuove prescrizioni.

#### **Articolo 18**

##### **(Interruzione del servizio)**

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 28 del Regolamento I.L.A.S., fatte salve quelle specificamente poste dalla legge, non assume alcuna responsabilità per



danni diretti ed indiretti che dovessero essere causati all'UTENTE per ogni eventuale interruzione totale o parziale del servizio imputabile a problemi operativi dell'impianto di depurazione per tutti gli aspetti connessi alla gestione. Il GESTORE resta, comunque impegnato ad intervenire tempestivamente per rimuoverne le cause dell'interruzione del servizio e a relazionare al C.d.A. sulle cause che l'hanno determinato.

### Articolo 19

#### (Controversie)

1. Per tutte le controversie che potessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'applicazione, la modifica, o la risoluzione del presente contratto di utenza, si farà ricorso al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui uno scelto dall'UTENTE, uno dal GESTORE ed un terzo, che sarà Presidente del Collegio stesso, nominato dai primi due.
2. La parte che intende promuovere il giudizio arbitrale deve darne comunicazione all'altra parte, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, precisando il nome del proprio arbitro ed i quesiti che intende sottoporre al collegio, invitando l'altra parte a procedere alla nomina del proprio arbitro. La parte così notificata dovrà, a sua volta, comunicare nello stesso modo il nome del proprio arbitro ed eventuali quesiti entro 20 giorni dalla ricevuta notifica. In difetto di ciò, la parte diligente avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Siracusa, affinché nomini l'arbitro per la parte che trascurò di farlo nel termine anzidetto. Il terzo arbitro sarà nominato dai detti due arbitri entro 20 giorni dalla nomina del secondo arbitro; trascorso tale termine senza che essi abbiano proceduto, per qualsiasi ragione, alla nomina del terzo arbitro, ciascuna delle parti avrà diritto di rivolgersi al Presidente del Tribunale di Siracusa affinché nomini il terzo arbitro.
3. Il terzo arbitro, Presidente del Collegio arbitrale, convocherà il Collegio entro 20 giorni dalla comunicazione della nomina ed il Collegio dovrà, in tale prima



convocazione, dichiarare se accetta o meno la nomina procedendo, in caso affermativo allo svolgimento dell'arbitrato.

4. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, ma saranno liberi da ogni formalità di procedura, assicurata, comunque, la possibilità di un efficace contraddittorio tra le parti. Essi potranno decidere in merito all'assunzione dei testimoni ed alla nomina dei consulenti tecnici ed, eventualmente, dei testimoni, disponendo altresì a carico di quale delle parti ed in quale proporzione gli onorari ed i compensi di cui sopra, nonché le spese di giudizio, dovranno essere posti. La sede del Collegio arbitrale sarà in Siracusa, dove sarà pronunciato il lodo.
5. Gli arbitri avranno, peraltro, la facoltà di riunirsi in altre località.

#### Articolo 20

##### (Norme di rinvio)


1. Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento allegato alla delibera del Comitato Direttivo del Consorzio A.S.I. del 13 luglio 1999, n. 76.

Per la I.A.S. S.p.A.



Priolo Gargallo, ~~10/10~~/2000


(Per l'Utente)



In particolare, sono approvate le disposizioni di cui all' art.7, comma 3, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19 e 20.

Priolo Gargallo, ~~10/10~~/2000

(Per l'Utente)



Vengono allegati al presente contratto e ne costituiscono parte integrante:

- a) ALLEGATO N. 1: schede di accettabilità.
- b) ALLEGATO N. 2: procedure operative.
- c) ALLEGATO N. 3: tariffe differenziate e penali.

## ALLEGATO N. 1 AL

### CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

#### SCHEDE DI ACCETTABILITA'

##### 1. PREMESSE

Le singole schede di accettabilità (Schede N.2) delle varie immissioni sono state individuate e finalizzate verificandone la compatibilità con la capacità complessiva dell'impianto di depurazione, così come dettagliatamente descritto nel "Documento per la definizione delle schede di capacità complessiva e delle singole immissioni" (denominato Progetto IAS 2000 Documento N. 01/2000 - Rev.1), facente parte del Regolamento come allegato tecnico dello stesso.

##### 2. PARAMETRI DI ACCETTABILITA'

I valori dei parametri di accettabilità delle Schede N.2 devono essere interpretati in accordo al Documento sopra citato, come di seguito riportato:

- I valori medi delle Schede N.2 sono riferiti ai campioni medi nelle 24 ore costruiti con minimo quattro aliquote. Tali valori medi sono accettati per l'immissione senza riserve, salvo casi particolari soggetti a procedure speciali come previsto nel Regolamento.
- I valori (massimi) nel "range sostenibile" di accettabilità delle Schede N.2 sono normalmente accettati per l'immissione, compatibilmente con il fattore di contemporaneità complessiva pari a 0,7 come definito nel Documento sopra citato, fermo restando l'impegno da parte dell'Utente di comunicare a IAS la previsione di scostamento prolungato (>3h) dai valori medi per i parametri più significativi per il refluo specifico indicati nei singoli contratti di utenza e ferma restando la facoltà di IAS di richiedere in qualunque momento il rientro al valore medio.
- I parametri più significativi, che richiedono procedura speciale come sopra definiti, vengono individuati con (\*\*) nelle Schede N. 2 dei singoli reflui; tutti gli altri parametri non richiedono procedura speciale, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari.

##### 3. ALTRI OBBLIGHI DELL'UTENTE

Rimane facoltà della IAS richiedere modifiche o riduzioni dei parametri di accettabilità in caso di situazioni particolari, come previsto dall' art. 22 del Regolamento. Rimane obbligo dell'Utente disporre di una adeguata capacità di stoccaggio (minimo 24 ore) e/o effettuare tutti gli interventi necessari per ottemperare alle richieste IAS, incluse la riduzione o la fermata della produzione.

LIMITI DI TRATTABILITÀ

Dei limitazioni Immissione : AGIP P-2

Validità: da 01/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda:

Parametro	Unità di misura	ACCETTABILITÀ			Note
		Fango Ecateribile <sup>(1)</sup>			
		Valore medio <sup>(1)</sup> m	Range/valore max <sup>(2)</sup> m	Portata max <sup>(2)</sup>	
Portata	m <sup>3</sup> /d	10.000	10.000	19.200	(1) Valore medio 24h su maximo 4 ca nparati.
	m <sup>3</sup> /h	417	417	800	
Temperatura	°C	25	35		
pH	unità	5,5	9,5		
BST	mg/l	80	100		(2) Limiti massimo manipulimanta con fattore di contemporaneità complessiva pari a 0,7
	Kg/d	800	1.000		
BOD <sub>5</sub> (H)	Kg/d				
COU	mg/l	450	700		
COD	Kg/d	4.500	7.000		
Azoto amoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	40	60 (**)		(3) Procedure special per valori superiori
	Kg/d	400	600		
Fosforo totale (come P)	mg/l		10		
	Kg/d		100,0		
Cloro-1	mg/l	19.000	25.000		
	Kg/d	190.000	250.000		(4) Rapporto COD/BOD < 2,5
Battuti H <sub>2</sub> S	mg/l	10	30		
	Kg/d	100	300		
Carburi CN	mg/l		1		(**) Parametri di cui significativi col refluo
	Kg/d		10		
Solventi organici aromatici	mg/l	60	80		
	Kg/d	600	800		
Solventi organici alifatici	mg/l	-	0,5		
	Kg/d	-	5,00		
Solventi clorati	mg/l	-	2		
	Kg/d	-	20		
Tensioattivi	mg/l	-	-		
	Kg/d	-	-		
Pesticidi clorati	mg/l	-	-		
	Kg/d	-	-		
Pesticidi non clorati	mg/l	-	1,1		
	Kg/d	-	1		
Gresci e oli animali e vegetali	mg/l	-	60		
	Kg/d	-	600		
oli minerali	mg/l	30	50		
	Kg/d	300	500		
Alderi (come HCl 10)	mg/l	-	5		
	Kg/d	-	50		
Fenoli totali (come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	mg/l	40	70		
	Kg/d	400	700		

**LIMITI DI TRATTABILITA'**

Denominazione immissione : ACSP P - 2

Validità: da 01/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda:

Parametro	Unità di misura	Valore medio <sup>1)</sup> ( $\bar{x}$ )	ACCETTABILITA'		Note
			Range Sostenibile <sup>2)</sup>		
			Range/Valore max <sup>2)</sup> ( $\bar{x}$ )	Portata max <sup>2)</sup>	
Alluminio	mg/l				*) Come da art. 3 L. lgg. 152
Arsenico	mg/l				
Boro	mg/l				
Cadmio	mg/l				
Cromo totale	mg/l				
Cromo VI	mg/l				
Ferro	mg/l				
Manganese	mg/l				
Mercurio	mg/l				
Nichel	mg/l				
Rambo	mg/l				
Zinco	mg/l				
zinc:	mg/l				

LIMITI DI TRATTABILITÀ

Denominazione Immissione: **AGIP P - 2 B13**

Validità: 19/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda

Parametro	Unità di misura	ACQUEDOTTABILITÀ			Note
		Valore medio <sup>(1)</sup>	Rango Sostenibile <sup>(2)</sup>		
			minimo	maximo	
Portata	m <sup>3</sup> /d	300	300	500	(1) Valore medio su minimo 4 campioni.
	m <sup>3</sup> /s	15	15	25	
Temperatura	°C	20	20	30	
pH	unita	7,3	7,3	14	
SST	mg/l	100	500		(3) Limite massimo
BOD <sub>5</sub> (M)	Kg/d	35	80		compatibilmente con fattore di contemporaneità complessiva pari a 0,7
COD	mg/l	3.500	5000		
COD	Kg/d	1.260	1.800		
Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/l	150	450		
	Kg/d	54	162		(3) Procedure speciali per valori superiori
Fosforo totale (come P)	mg/l	-	10		
	Kg/d	-	3,6		
Cloruri	mg/l	20	100		
	Kg/d	7,2	36		(4) Rapporto COD/COD = 2,5
Solfuri H <sub>2</sub> S	mg/l	500	500 (%)		
	Kg/d	168,0	180		
Cianuri CN	mg/l	-	100		(5) Parametri non significativi del refluo
	Kg/d	-	0,36		
Solventi organici aromatici	mg/l	20	100		
	Kg/d	7,2	36		
Solventi organici azzotati	mg/l	-	0,2		
	Kg/d	-	0,07		
Solventi clorurati	mg/l	-	2		
	Kg/d	-	0,72		
Tensioattivi	mg/l	-	-		
	Kg/d	-	-		
Pesticidi totali	mg/l	-	-		
	Kg/d	-	-		
Pesticidi fosforati	mg/l	-	0,1		
	Kg/d	-	0,04		
Grassi di animali e vegetali	mg/l	-	200		
	Kg/d	-	72		
Cloruri minerali	mg/l	90	100		
	Kg/d	10,8	36		
Alcidi (come H-CHO)	mg/l	-	5		
	Kg/d	-	18		
Fenoli totali (come C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH)	mg/l	10	160		
	Kg/d	3,6	57,6		

SCHEDA 2/B

mg/l o g/l

LIMITI DI TRATTABILITA'

Denominazione Immissione: AGIP P-2 SIS

Validità: da 01/01/2000

al 31/12/2000

Firma Responsabile Azienda:

Parametro	Unità di misura	ACCETTABILITA'			Nota
		Valore medio <sup>(1)</sup>	Range Sostentibile <sup>(2)</sup>		
			Range/ valore max <sup>(3)</sup>	Portata max <sup>(2)</sup>	
Alluminio	mg/l	-	-	-	(*) Cassella T. in C.D. gs 152
Arsenico	mg/l	-	-	-	
Boro	mg/l	-	-	-	
Cadmio	mg/l	-	-	-	
Cromo totale	mg/l	-	-	-	
Cromo VI	mg/l	-	-	-	
Ferro	mg/l	-	-	-	
Manganese	mg/l	-	-	-	
Mercurio	mg/l	-	-	-	
Nichel	mg/l	-	-	-	
Piombo	mg/l	-	-	-	
Rame	mg/l	-	-	-	
Selenio	mg/l	-	-	-	
Zinco	mg/l	-	-	-	

ALLEGATO N. 2 AL  
CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

**PROCEDURE OPERATIVE**

**1. RAPPRESENTANZA DELLE PARTI**

Si individuano tre livelli di rappresentanza corrispondenti ai diversi livelli decisionali a seconda del tipo di comunicazione, come di seguito definito

LIVELLO A

Livello direttivo per le comunicazioni di elevato livello di responsabilità, quali situazioni di emergenza prolungate (superiori a 24 ore); situazioni di superamento prolungato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (superiore a 24 ore) o oltre tale range (superiore a 6 ore).

Riferimenti IAS: Direttore; Vice Direttore

Riferimenti Utente: **RESP. PRODUZIONE UTILITIES O RESP. SERV. PREVENZIONE E PROTEZIONE**

LIVELLO B

Livello operativo elevato per le comunicazioni di rapporto operativo straordinario, quali situazioni di emergenza o critiche di periodo medio (da 3 a 24 ore); situazioni di superamento prolungato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (da 3 a 24 ore) o oltre tale range (da 1 a 6 ore).

Riferimenti IAS: Responsabile operativo; Tecnico Reperibile

Riferimenti Utente: **CAPO REPARTO AREE COMUNI**

LIVELLO C

Livello operativo normale per le comunicazioni di normale rapporto operativo, quali situazioni critiche di periodo limitato (fino a 3 ore) o di entità limitata; situazioni di superamento di periodo limitato dei limiti di accettabilità entro il range sostenibile (inferiore a 3 ore) o oltre tale range (inferiore a 1 ora).

Riferimenti IAS: Responsabile Esercizio; Responsabile in Turno

Riferimenti Utente: **CAPO TURNO AREE COMUNI O CAPO REPARTO AREE COMUNI**

LIVELLO D (fuori orario)

Con questo livello si individuano le situazioni che si verificano al di fuori del normale orario di lavoro, in questo caso la prima interlocuzione avverrà fra il personale di rappresentanza di seguito elencato, che si farà cura di coinvolgere il riferimento aziendale di adeguato livello

Riferimenti IAS: Responsabile in Turno

Riferimenti Utente: **T.P.T. O CAPO TURNO AREE COMUNI**

**2. PROCEDURE PER DISCONFORMITÀ TEMPORANEE E/O DI EMERGENZA**

Le disconformità temporanee e/o di emergenza devono essere comunicate da parte dell'UTENTE per mezzo telefax, anche se precedute da comunicazione telefonica, utilizzando la Parte A della

scheda N. 6; le risposte da parte dell'IAS verranno comunicate come sopra, utilizzando la Parte B della scheda n. 6.

La scheda N. 6, di cui viene fornito il modulo standard qui di seguito, dovranno indicare:

- il nome dell'immissione (come da Scheda N.2 di accettabilità);
- il numero di comunicazione progressivo per anno e differenziato per singola immissione (in caso di Utente con più di una immissione);
- il livello autorizzativo previsto per la situazione oggetto della comunicazione;
- il nome, la firma e la qualifica del comunicante.

La procedura, fuori dal normale orario di lavoro, potrà essere iniziata dal responsabile in turno, che provvederà a coinvolgere al più presto il livello autorizzativo individuati.

### 3. PROCEDURE DI RILEVAZIONE FUORI SPECIFICA.

In caso di rilevazione da parte di IAS di parametri che superano i limiti autorizzati (valore massimo), IAS ne darà comunicazione all'UTENTE, operando ai vari livelli a seconda della gravità del superamento.

Per superamenti che eccedono il 10% i valori autorizzati con le schede di accettabilità e accettati in deroga (con procedure specifiche), verrà sempre data comunicazione scritta non appena effettuata la rilevazione analitica e si procederà ad applicare la sanzione pecuniaria di cui all'art. 9.

Nei casi di superamenti gravi e/o ripetuti si procederà con comunicazione specifica non solo all'Utente, ma anche al Presidente dell'A.S.I. ed alle Autorità di controllo; si adotteranno, inoltre, se necessario, prescrizioni speciali fino alla chiusura dell'immissione.

### 4. RIFERIMENTI

Riferimenti IAS:

- Direttore: Ing. F. Frassinelli Tel. 0931-778203 / 0337-887006
- Vice Direttore: P. ch. G. Quattarone Tel. 0931-778205 / 0336-489072
- Responsabile Operativo: P. ch. G. Quattarone Tel. 0931 778205 / 0336 489072
- Responsabile Esercizio: Sig. V. Tabacco Tel. 0931 778237 / 0336-383456
- Responsabili in Turno: Tel. 0931-778210/778211 / 0335-7301774
- Tecnici Rappresentanti: P. ch. M. Gerone Tel. 0337-887005, Sig. V. Tabacco Tel. 0336-383456
- Recapiti Telefax: 0931-778231 / 0931-778232

Riferimenti UTENTE:

- **RESPONS. PRODUC. UTILITIES Ing. TERRANOVA 0931/733993 - 0336/443548**
- **RESPONS. SPP Dott. BELLISTRI 0931/734349 - 0336/443550**
- **CAPO REPARTO AREE COMUNI PL ANASTASI 0931/733286 0338/4078171**
- **I.P.I. 0931/733722**
- **CAPO TURNO AREE COMUNI 0931/734210**
- **Recapiti Telefax: T.P.T. 0931/733950 - PDU 0931/734315**
- **SPP 0931/734510**

**SCHEDA N. 6****AVVISO/ACCETTAZIONE DI DISCONFORMITA' TEMPORANEE E DI EMERGENZA**

UTENTE:

DENOMINAZIONE DELL'EMMISSIONE:

NR. DI COMUNICAZIONE PROGRESSIVO:

DATA:

**PARTE A - AVVISO**

Nome e qualifica del mittente:

Data e ora di avviso/richiesta

Richiesta a mezzo:  Telefono  Telefax

Data e ora stimate di inizio disconformità:

Motivazioni disconformità:

Durata prevista della disconformità:

Dati analitici stimati di superamento:

- Portata mc/h
- NH4+ mg/l
- SST mg/l
- Non disponibili o altri:

Livello di Rappresentanza previsto:  A  B  C  D

Firma del mittente:

Firma del responsabile

**PARTE B - RISPOSTA IAS**

Nome e qualifica del ricevente/mittente (della risposta):

Data e ora di risposta:

Risposta a mezzo:  Telefono  TelefaxAccettazione:  Richiesta accettata  Accettata parzialmente (mc/h.....)  Respinta

Descrizione di eventuali prescrizioni:

Descrizione di eventuali azioni speciali:

Dati analitici di verifica:

- Portata mc/h
- NH4+ mg/l
- SST mg/l
- Non disponibili o altri:

Livello di Rappresentanza verificato:  A  B  C  D

Firma del ricevente/mittente:

Firma del responsabile:

## ALLEGATO N. 5 AT.

### CONTRATTO DI UTENZA DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE.

#### TARIFFE DIFFERENZIATE E PENALITA'

##### 1. TARIFFE DIFFERENZIATE

- A. Con riferimento all'art. 9 del Contratto, per le deroghe temporanee ai limiti di accettabilità concesse dal GESTORE, che si protraggono oltre le 24 ore, vengono stabilite le tariffe differenziate, come di seguito riportate.
- B. Parametri inclusi nella formula che determina la tariffa base (portata, COD, TSS, pH)
- Nessuna maggiorazione, vengono applicati i valori misurati.
- B. Parametri non inclusi nella formula che determina la tariffa base (p.es. NH<sub>4</sub>, SO<sub>4</sub>, ecc).
- Nessuna maggiorazione in caso di superamento inferiore al 10% (in kg/g).
  - Maggiorazione del 10% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno (successivi alle prime 24 ore) e per ogni parametro, in caso di superamento compreso fra il 10% e il 30% (in kg/g).
  - Maggiorazione del 20% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno (successivi alle prime 24 ore) e per ogni parametro, in caso di superamento superiore al 30% (in kg/g).
- C. Tariffe a forfait
- Tariffe a forfait, con fatturazione mensile, possono essere concordate per singole immissioni e per situazioni ripetitive, con procedure specifiche.

##### 2. PENALITA'

Con riferimento all'art. 9 del Contratto, nel caso di superamento dei limiti di accettabilità, dovuta a disconformità temporanee e/o di emergenza non concesse dal GESTORE e/o di altre inadempienze, si procederà di seguito alla determinazione ed all'applicazione di penalità pecuniaria, come di seguito riportato.

###### A. Superamenti episodici e limitati

- Nessuna maggiorazione in caso di superamento inferiore al 10% in kg/g o al 20% in mg/l.
- Maggiorazione del 10% applicata al fattore CMI della formula per ogni giorno o frazione di giorno e per ogni parametro, in caso di superamento (di qualunque parametro) compreso fra il 10% e il 30% in kg/g o fra il 20% e il 40% in mg/l.
- Maggiorazione del 20% applicata al fattore CMI e.s., in caso di superamento (di qualunque parametro) superiore al 30% in kg/g o al 40% in mg/l.

###### B. Superamenti ripetuti e di elevata consistenza

In questo caso l'intervento non sarà limitato all'applicazione di penalità in % di cui sopra, ma si procederà ai sensi dell'art. 13, comma 4 del contratto.

#### C. IMPEDIMENTO DI ACCESSO

In caso di impedito o ritardato accesso nel confronti dell'incaricato del Gestore al punto di immissione all'interno di uno stabilimento, verranno applicate penalità in similitudine a quanto previsto dal D.Lgs. 152/99 (Art. 54, comma 9) e per gli stessi importi.

#### D. RIVALSA DI SANZIONI APPLICATE AL GESTORE IAS

In caso di applicazione al gestore IAS di sanzioni amministrative da parte dell'Autorità di controllo, in applicazione del D. Lgs. n. 152/99, qualora le situazioni che hanno determinato tali sanzioni siano attribuibili inequivocabilmente ad una immissione specifica, IAS provvederà a rivelaarsi nei confronti dell'utente individuato come responsabile, applicando sanzioni pecuniarie di pari ammontare.